

## Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

### **La sentenza**

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 29980/2019 (sezione III penale).

### **Il tema che viene trattato**

Il tema che viene trattato in questa sentenza concerne il coinvolgimento del cessionario dei beni nella fattispecie della sottrazione fraudolenta dei beni in rapporto al sequestro diretto.

### **Commenti**

Sul piano dei fatti il caso si riassume come segue: il tribunale annulla il sequestro diretto dei beni trasferiti dal debitore (di imposta e sanzioni ovvero la società Z S.r.L.) al soggetto K S.r.L. mediante un contratto di affitto di azienda (questo il punto come descritto) e non mediante un contratto di vendita del ramo stesso. La Corte di Cassazione raggiunge una conclusione diversa ed afferma alcuni principi generali di interesse:

1. Il profitto confiscabile nella fattispecie della sottrazione fraudolenta va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio sul quale il fisco ha diritto di soddisfarsi e non ha alcuna rilevanza se la sottrazione fraudolenta abbia esito favorevole o meno (siamo in presenza di un reato di pericolo);
2. Il profitto del reato potrebbe anche consistere nella somma di denaro che ottengo reinvestendo i beni sottratti ma resta fermo che il profitto che si trova nelle mani di soggetto estraneo al reato non è confiscabile.

Nel caso di specie, come indicato, abbiamo un insieme di beni (ramo di azienda) che viene trasferito dal debitore verso un soggetto diverso in ragione di un contratto di affitto di azienda (quindi il debitore deve ricevere dei canoni di



locazione e resta anche proprietario dei beni stessi i quali devono essere sempre indicati nel bilancio che la SRL deve redigere).

Appare evidente che in ragione di questo accordo (affitto) non viene meno la garanzia per il creditore (non abbiamo lo scambio tra i beni ed il denaro o peggio un mero credito) e questo elemento tecnico mi porta a dubitare che un accordo come la locazione di azienda sia atto far sorgere la fattispecie della sottrazione fraudolenta (a me pare che non vi sia la perdita della disponibilità dei beni).

In apparenza la Corte raggiunge una conclusione diversa ma, se leggiamo con attenzione la decisione, possiamo vedere che la Corte di Cassazione non entra in dettaglio su questo punto.

La Corte indica solo che nel caso di specie la operazione ha portato un vantaggio sia al soggetto cedente l'azienda sia al soggetto acquirente e per raggiungere questo obiettivo essa valorizza molto quella che sostiene essere la *“finalità indiretta perseguita con il negozio in oggetto”* (l'affitto di azienda), una finalità che il Tribunale doveva trarre dal collegamento personale dei soggetti coinvolti nell'accordo come del resto lo stesso aveva affermato.

In buona sostanza il Tribunale aveva accertato che l'accordo tra le parti in merito al contratto di affitto di azienda “dissimulava una vera e propria cessione dei beni” del quale è indizio anche la comunanza delle persone ma poi aveva concluso in modo non coerente.

Di conseguenza non è lecito fare uso della decisione della Cassazione per negare al debitore verso il fisco la possibilità di affittare l'azienda e questo per la semplice ragione che la Cassazione si è limitata a dare conto di una incoerenza tra le affermazioni del tribunale e le conclusioni dallo stesso raggiunte ma non ha sostenuto che il contratto di affitto di azienda è, in se stesso, un accordo che genera l'insorgere della fattispecie.